COPIA

Proposta Ordinanza
Sindacale n. 2 del 15/04/2021

Ordinanza Sindacale
n° 161 del 15/04/2021
Segreteria Generale

COMUNE DI GELA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b), d.1. 19/2020 (convertito con modifiche nella legge n°35/2020), secondo cui, tra le diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, può essere introdotta quella della *"chiusura al pubblico di strade urbane",*

Visto l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26.04.2020, che ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale;

Vistol'art.1,comma9,d.lgs.33/2020(convertitoconmodificazionidalla1.74/2020),cheattribuisceal Sindacoilpoteredidisporrelachiusuratemporaneadispecificheareepubblicheoapertealpubblico incuisiaimpossibileassicurareadeguatamenteilrispettodelladistanzadisicurezzainterpersonaledi almeno unmetro;

Visto l'art. 1, comma 4, D.P.C.M. del 3.11.2020, secondo cui, tra le misure finalizzate alla mitigazione del contagio da Covid-19, può essere adottata anche quella di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (per tutta la giornata o in determinate fasce orarie), dove si possono creare situazioni di assembramento, fermo restando la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Visto l'art. 1, comma 5, del d.p.c.m. del 14.01.2021, secondo cui per ridurre il rischio di contagio da Covid-19, può essere adottato lo stesso provvedimento restrittivo di cui al precedente capoverso;

Visto l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. Del 2 marzo 2021, con il quale viene prevista la possibilità di disporre "*per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta sava la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private*";

Richiamata l'interlocuzione telefonica intercorsa, in data 12.04.2021, con la competente Autorità provinciale, nella quale si è convenuto sulla necessità di riconfermare il provvedimento sindacale, già vigente, di divieto di assembramento e di stazionamento nelle principali arterie viarie cittadine (cfr. ordinanza sindacale n° 59 del 29.01.2021) e, nel contempo, si è rilevata la necessità di adottare ulteriori misure contenimento del contagio mediante il divieto di circolazione sulle strade e spazi pubblici che maggiormente si prestino a tali predetti assembramenti;

Dato atto

- del comportamento, poco responsabile, fatto registrare (sopratutto nell'ultimo fine settimana) da parte di molti cittadini gelesi; ed invero, non sempre tale comportamento è risultato in linea con gli obblighi di distanziamento sociale sanciti dal sopracitatoD.P.C.M. del 14.01.2021,riversandosisu moltestradeurbaneedinspecialmodoinquelle di cui alla presente ordinanza e ciò a dispregio di ogni misura di protezione contro il contagiopandemico e quindi a detrimento della tutela della salute pubblica;

- che tale condotte sono state registrate sopratutto nei fine settimana e pertanto si pone la necessità e l'urgenza di intervenire proprio su questi periodi di tempo, onde scoraggiare e reprimere eventuali condotte che mettono in pericolo la salute pubblica, mediante assembramenti;

Visti gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenzaadadottare,sulterritoriocomunale,tuttelemisureritenuteutilienecessariepertutelare lasalutepubblicaequindi anche nonsoloquelleriferiteallachiusuradipiazze o stradenellequalisiregistra la violazione de1 divieto di assembramento, violazione che, ormai secondo un consolidato orientamento scientifico, favorisce la circolazione del virus SARS - Co-2, con la conseguente determinazione di una situazione di emergenza sanitaria, peraltro formalmente dichiarata con appositi provvedimenti governativi;

Ritenuto

- che, ai sensi del combinato disposto normativo sopra menzionato, le suddette misure di contenimento - concordate con l'ASP territorialmente competente - si pongono come un preciso dovere del Sindaco in questo particolare momento storico contraddistinto, per l'appunto,dalla grave presenza del contagiopandemicosulterritoriocomunalee,purtroppo,anche dall'incomprensibilecomportamentodimolticittadinigelesi,chesiostinanoanonrispettare gli obblighi di legge sanciti a tutela della salute propria e deglialtri;

- che si ritiene opportuno adottare le sopra citate misure sulterritoriocomunale con decorrenza immediata e sino a nuova e diversa disposizione,nellaprospettivache, medio tempore, possa diminuire la curva del contagio su Gela e così salvaguardare la salute pubblica;

Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,

ORDINA

quanto di seguito riportato.

1. Per tutti i i giorni della settimana, è disposta la chiusura di tutte le ville comunali, dei giardini pubblici, comprese le aree riservata ai giochi.
2. Per tutti i i giorni della settimana, è vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l' accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19.
3. Per tutti i i giorni della settimana, è comunque vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti:

Piazza Umberto;

Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N. Bresmes;

cosro Vittorio Emanuele;
corso Salvatore Aldisio;
- via Gen. Cascino;
- piazza S. Agostino;
- piazza Martiri della libertà;
- piazza Roma;
- piazza S. Francesco;
- piazza S. Giacomo;

- viale Federico II di Svevia;
- portici di Macchitella;
- Via Venezia;
- via Palazzi;
- via Parioli;
- viale Indipendenza;
- piazza Tre Porte;- Stazione ferroviaria;
- zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina.

Nei casi sopra indicati viene fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ove, però, le persone in coda dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro o comunque per come previsto dai protocolli di sicurezza richiamati dalla vigente disciplina di settore.

Nei giorni di venerdì sabato e domenica di ogni settimana, è disposto il divieto di circolazione, veicolare e pedonale, nelle seguenti strade e spazi pubblici cittadini:

4. - Via Parioli;
5. - Piazza Tre Porte;
6. - Piazza antistante la stazione ferroviaria.

Su tali strade e spazi pubblici resta comunque consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ove, però, le persone in coda dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro o comunque per come previsto dai protocolli di sicurezza richiamati dalla vigente disciplina di settore.

Il presente divieto di circolazione avrà la seguente efficacia oraria:

- nel giorno di venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22.00;
- nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore ore 22.00.

Il presente provvedimento si trasmette alle forze di polizia territoriali ed alla polizia municipale per eseguire i necessari controlli, nonché al settore Manutenzione Urbana di questo Comune per apprestare quanto necessario in termini di segnaletica per la sua esecuzione (ivi comprese le transenne da posizionare nei luoghi in cui è stata disposta la chiusura al transito)

La presente ordinanza ha efficacia dal 16 aprile 2021e sino a nuova modifica e/o revoca della della stessa.

Si ricorda che la violazione della presente ordinanza, fatte salva la ricorrenza di eventuali fattispecie criminose, sarà punita ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 d.l. 19/2020.

Si fa affidamento sul senso civico dei nostri concittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto della presente ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;
- al Comando di P.M. – Sede -;
- al settore 9 manutenzione urbana- sede -;
- al presidente del Consiglio comunale;
- all'ufficio comunale di protezione civile;
- al settore Ambiente,
- alla Ghelas Multiservizi spa;
- alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
- alle Associazioni di categoria dei commercianti;
- alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Emessa dalla residenza municipale.

Il Dirigente
f.to MONTANA GIUSEPPE

Il Sindaco
f.to Avv. Cristoforo Greco

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 15/04/2021 per quindici giorni consecutivi. Registro delle pubblicazioni n. 1206.

Gela, lì 15/04/2021

Il Responsabile
f.to Carmelinda Rinciani